

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SUSSIDIARIETA'
ORIZZONTALE MEDIANTE INTERVENTI
DI CITTADINANZA ATTIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 marzo 2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Principi generali**
- Art. 4 – Cittadini attivi**
- Art. 5 – Innovazione digitale e sociale**

TITOLO II – INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA'

- Art. 6 – Interventi attuabili**
- Art. 7 – Interventi di cura occasionale**
- Art. 8 – Gestione condivisa di spazi pubblici e privati ad uso pubblico**
- Art. 9 – Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici e privati ad uso pubblico**
- Art. 10 – Individuazione di edifici**

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art. 11 – Disposizioni generali**
- Art. 12 – Contenuto delle proposte di collaborazione**
- Art. 13 – Gestione delle proposte di collaborazione**
- Art. 14 – Patto di sussidiarietà**
- Art. 15 – Responsabile del procedimento**

TITOLO IV – LABORATORIO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

- Art. 16 – Laboratorio per la cittadinanza attiva, composizione**
- Art. 17 – Laboratorio per la cittadinanza attiva, funzionamento**

TITOLO V – FORMAZIONE

- Art. 18 – Finalità della formazione**
- Art. 19 – Il ruolo delle scuole**

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

- Art. 20 – Esenzioni ed agevolazioni**
- Art. 21 – Accesso agli spazi comunali**
- Art. 22 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**
- Art. 23 – Affiancamento nella progettazione**
- Art. 24 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso dei costi sostenuti**
- Art. 25 – Autofinanziamento**
- Art. 26 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**
- Art. 27 – Agevolazioni amministrative**

TITOLO VII – COMUNICAZIONE. TRASPARENZA E MISURE DI RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

- Art. 28 – Comunicazione attiva**
- Art. 29 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

TITOLO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

- Art. 30 – Prevenzione dei rischi**
- Art. 31 – Disposizioni in materia di riparto di responsabilità**
- Art. 32 – Tentativo di conciliazione**

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 – Entrata in vigore**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni comunali e per la gestione di attività coerenti con la cura e la valorizzazione dei beni comuni della città, in conformità agli artt. 114, comma 2, 117, comma 6, 118, comma 4 della Costituzione, nonché all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e all'art. 2 della legge Regione Veneto 30 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (*Conferimento di compiti e funzioni amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione oppure risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si esplica attraverso atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi*).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:
 - a) Beni comuni della città: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva della comunità cittadina;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Verona, nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative;
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, comunque consentite dall'ordinamento costituito, che si attivino per la cura e la valorizzazione dei beni comuni della città, ai sensi del presente regolamento;
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi al fine di proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni della città. La proposta di collaborazione può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) Patto di sussidiarietà: l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il quale i cittadini attivi ed il Comune definiscono l'ambito e le caratteristiche della collaborazione finalizzata ad attuare gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città;
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione dei beni comuni della città, al fine garantire e migliorare la qualità e fruibilità degli stessi a beneficio dell'intera collettività;
 - g) Interventi di cura occasionale: interventi realizzati da singoli cittadini attivi per la manutenzione del patrimonio pubblico comunale;
 - h) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione, innovazione e a sostegno dei beni comuni della città, all'interno di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali che incidono sul miglioramento della qualità della vita della città;

- i) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni della città svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
- l) Spazi pubblici: gli spazi di uso collettivo, fisico o virtuale, nel quale si esercitano i diritti e doveri di cittadinanza e gli altri spazi aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- m) Spazio web: lo spazio sul portale web del Comune dedicato alla pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali sulle attività del presente regolamento ed alla condivisione di percorsi di partecipazione ed inclusività;
- n) Laboratorio per la cittadinanza attiva: lo spazio fisico deputato a supportare la promozione, diffusione e confronto delle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni della città.

Art. 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) *Pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione, anche mediante lo spazio web, garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) *Responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con la cittadinanza, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) *Inclusività e apertura*: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività previste nei patti di sussidiarietà;
- e) *Sostenibilità*: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
- f) *Proporzionalità*: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- g) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni della città e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- h) *Informalità*: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 4 – Cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni della città è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni della città sia come singoli, sia attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, siano esse stabilmente organizzate o meno. Più precisamente, oltre ai cittadini in quanto singoli, possono presentare proposte di collaborazione:
 - a) le associazioni su base locale, composte da cittadini che intendano prestare interventi di cura o di valorizzazione in una porzione del territorio comunale;
 - b) altri soggetti associativi, istituzionali o di altro genere – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni, consorzi, fondazioni, pro loco – che siano già formalmente costituiti e perseguano le finalità consentite dalla legge.
3. Nel caso la proposta di collaborazione provenga da cittadini singoli, è richiesto che i medesimi non facciano parte delle associazioni indicate al comma 2, lettera a) e lettera b) del presente articolo, che abbiano presentato una proposta di collaborazione uguale od assimilabile.
4. L'impegno operativo dei cittadini attivi o dei soggetti altri viene condotto su base gratuita e volontaria e contribuisce allo svolgimento delle attività e dei servizi attuati a livello territoriale dall'Amministrazione, arricchendolo tramite l'apporto di conoscenze, esperienze ed iniziative, come specificati al comma 2. Non è in alcun modo assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato, né costituisce titolo o requisito preferenziale ai fini delle procedure di reclutamento del personale a servizio del Comune.
5. I patti di sussidiarietà, come disciplinati al successivo art. 14, riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscano al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 5 – Innovazione digitale e sociale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'implementazione dello spazio web dedicato alle attività di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, ai sensi del presente regolamento, con particolare attenzione all'utilizzo di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
2. Il Comune favorisce, altresì, le prassi di innovazione sociale, con ciò intendendosi lo sviluppo e l'attuazione di nuovi modelli di risposta alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, nonché ai bisogni della comunità, privilegiando la capacità di partecipazione attiva dei cittadini.

TITOLO II – INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTÀ'

Art. 6 – Interventi attuabili

1. Possono costituire oggetto delle proposte di collaborazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città:
 - a) i progetti relativi alla vita della comunità locale che prevedano, per un arco di tempo adeguato al raggiungimento di risultati misurabili, azioni attinenti a funzioni dell'Amministrazione in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di edifici e spazi pubblici, trasporti pubblici e mobilità sostenibile, salute e qualità della vita, attività sociali, partecipazio-

ne e aggregazione, educazione alla cittadinanza ed alla legalità, sviluppo sostenibile, cultura, sport e tempo libero, valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio;

b) le opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale, in particolare nell'ambito dell'arredo urbano, del verde pubblico, della viabilità, di edifici e di strutture;

c) gli interventi misti, che prevedano azioni ricomprese sia nella lettera a), sia nella lettera b).

2. Ciascuna proposta di collaborazione deve presentare carattere di pronta e concreta realizzabilità ed essere finalizzata alla realizzazione di uno o più interessi collettivi.

3. Le proposte di collaborazione possono avere ad oggetto interventi ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, purché riguardino azioni relative a servizi o attività riguardanti persone, territorio o beni del patrimonio comunale e rispondano alle caratteristiche ed alle finalità di cui al comma 2.

4. Le modalità di presentazione delle proposte di collaborazione sono disciplinate dall'art. 12, comma 1 del presente regolamento.

5. Lo strumento attuativo delle proposte di collaborazione è dato dal patto di sussidiarietà, secondo la disciplina di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 7 – Interventi di cura occasionale

1. Gli interventi di cura occasionale, condotti gratuitamente da singoli cittadini attivi, possono riguardare:

a) riparazione, ripristino, sostituzione di elementi di uso quotidiano di rilievo minore e presenti in aree pubbliche, in edifici o in strutture di proprietà comunale;

b) tinteggiatura di locali, infissi ed elementi di arredo di proprietà comunale, con l'esclusione di lavori in alta quota;

c) interventi di giardinaggio su aiuole ed altre aree di verde pubblico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavorazione di terreni, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, taglio, potature ed altre cure colturali;

d) interventi di pulizia sulle aree indicate nelle lettere a), b), e c).

2. Gli interventi di cura occasionale devono necessariamente avvenire secondo le direttive e le istruzioni impartite dai competenti uffici comunali, che ne garantiscono il coordinamento, il controllo e la supervisione.

Art. 8 - Gestione condivisa di spazi pubblici e privati ad uso pubblico

1. Il patto di sussidiarietà può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si impegnano a prendersi cura dello spazio per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di sussidiarietà e per un periodo di tempo definito nel patto medesimo e proporzionato alle finalità di intervento previste.

3. I cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene e con il principio di inclusività nei confronti dei cittadini attivi che intendano partecipare in via successiva alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 9 – Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici e privati ad uso pubblico

1. Le proposte di collaborazione aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 8 del presente regolamento vengono valutati sotto il profilo tecnico da parte dei competenti settori ed uffici del Comune, che si occupa del rilascio e/o dell'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione di cui al comma 1 indicheranno nel patto di sussidiarietà se sia attribuita in via diretta ai cittadini attivi o al Comune l'esecuzione degli interventi previsti.

3. Eventuali opere e miglioramenti e/o addizioni agli spazi oggetto degli interventi di cui all'art. 8 del presente regolamento dovranno essere realizzati senza oneri per l'Amministrazione e saranno dalla stessa ritenuti, entrando nel patrimonio comune della collettività.

Art. 10 – Individuazione di edifici

1. L'Amministrazione, anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestino agli interventi di cura e valorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

2. La ricognizione di edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei medesimi sono promosse con procedure trasparenti, aperte e partecipate.

3. Il Comune, ove necessario, promuove il coordinamento tra diversi interventi riguardanti un medesimo edificio o gli stessi edifici.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 11 – Disposizioni generali

1. L'Amministrazione, nell'attuazione del presente regolamento, garantisce il massimo grado di prossimità territoriale con i cittadini, di coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, di semplicità e di flessibilità nella relazione con i cittadini attivi, nel rispetto dell'etica pubblica, dei principi di imparzialità, di buon andamento e di trasparenza.

2. L'Amministrazione, nell'attuazione del presente regolamento, metterà a disposizione informazioni, sosterrà l'instaurarsi di flussi di comunicazione e di coordinamento tra uffici comunali e cittadini, supportando, nei limiti di legge, ogni altra forma di agevolazione alle iniziative di cura e valorizzazione dei beni comuni della città che non comportino l'attribuzione diretta di fondi da parte del Comune.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione, che provvede direttamente all'attuazione degli uffici competenti, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

4. Al fine di garantire che gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città avvengano in armonia con gli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

5. In relazione alle proposte di cura e valorizzazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, il consenso del Comune si ritiene assunto qualora i cittadini attivi aderiscano alla modalità di presentazione delle medesime, secondo la procedura indicata all'allegato B), di cui all'art. 12, comma 1 del presente regolamento.

6. Nei casi altri rispetto a quelli indicati dal comma 4 del presente articolo, il consenso del Comune è manifestato e disciplinato mediante il patto di sussidiarietà, di cui all'art. 14 del presente regolamento.

7. Nel caso vi siano più proposte di collaborazioni riguardanti lo stesso bene comune, tra esse non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere verrà effettuata attraverso procedure di tipo partecipativo.

Art. 12 – Contenuto delle proposte di collaborazione

1. Le proposte di collaborazione per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dovranno essere presentate in forma scritta, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Amministrazione ed allegata al presente regolamento (allegati A e B).

2. Le proposte dovranno, in particolare, riportare:

- a) una descrizione illustrativa dell'intervento e delle motivazioni che ne stanno alla base;
- b) il bacino di utenza considerato, i risultati ed i benefici attesi per la collettività;
- c) una analisi delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- d) una indicazione della sostenibilità nel tempo dei risultati dell'intervento;
- e) l'indicazione delle eventuali professionalità coinvolte;
- f) l'indicazione delle eventuali fonti di finanziamento;
- g) eventuali tavole grafiche;
- h) cronoprogramma che illustri i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento.

Art. 13 – Gestione delle proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che la proposta:

- a) sia formulata in risposta ad una indicazione dell'Amministrazione;
- b) sia formulata da parte di cittadini attivi, in conformità alle previsioni di cui al presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, l'Amministrazione predisporrà idoneo avviso in cui indicherà ai cittadini gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città e le loro caratteristiche attuative, nonché le modalità e tempistiche per manifestare interesse alla realizzazione dei medesimi.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione indicherà ai cittadini attivi i tempi istruttori necessari per la valutazione della proposta, tenuto conto della complessità della stessa e della completezza degli elementi conoscitivi forniti. Tale struttura indicherà, altresì, gli altri uffici comunali coinvolti, per competenza, nell'istruttoria.

4. Verranno previste adeguate forme di pubblicità di tutte le proposte di collaborazione, per acquisire, entro i termini indicati, le osservazioni di tutti i cittadini interessati, utili alla valutazione degli interessi coinvolti, a fare emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta, nonché a recepire ogni ulteriore contributo od apporto.

5. Le proposte di collaborazione, oltre che ai competenti uffici comunali, vengono portate a conoscenza dei Presidenti di Circoscrizione interessate, affinché possano trasmettere, nei termini previsti, eventuali osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità delle proposte con le linee programmatiche comunali riguardanti l'ambito territoriale considerato.

6. La struttura indicata al comma 3 del presente articolo si occuperà di predisporre tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e di sottoporre i medesimi atti ai dirigenti degli uffici comunali competenti.

7. La struttura indicata al comma 3 del presente articolo, qualora ritenga non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, ne darà comunicazione motivata al/i proponente/i, informandone gli uffici comunali coinvolti nella fase istruttoria.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, verrà sottoscritto il patto di sussidiarietà, che rientra nelle competenze gestionali del dirigente.

Art. 14 – Patto di sussidiarietà

1. Gli interventi di cittadinanza attiva si realizzano mediante i patti di sussidiarietà, attraverso cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutti gli aspetti di progettazione, operativi, di rendicontazione e di inclusività, come disciplinati dal presente regolamento.

2. Il contenuto del patto di sussidiarietà varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Il patto di sussidiarietà deve comunque indicare:

- a) il soggetto/i proponente/i. Nel caso la proposta sia da parte di una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b) del presente regolamento, dovrà essere indicato il referente per l'associazione proponente con cui intrattenere le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Ove il soggetto proponente sia costituito da una pluralità di cittadini attivi e/o associazioni, di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, per la stipula del patto di sussidiarietà dovrà costituirsi, ai sensi di legge, una associazione temporanea di scopo, mediante una scrittura privata, anche non registrata;
- b) gli obiettivi e le azioni di cura perseguite;
- c) la durata della collaborazione e le cause di sospensione e conclusione anticipata della stessa;
- d) le modalità di azione e rendicontazione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei beni oggetto di intervento;
- f) le modalità per l'adeguamento e/o le modifiche degli interventi concordati;
- g) le eventuali forme di sostegno o contributi messi a disposizione dal Comune;
- h) la mancata erogazione dell'eventuale contributo comunale nel caso in cui l'intervento non sia portato a termine secondo le modalità e nei termini previsti, con idonee garanzie relativamente alla restituzione di eventuali anticipazioni corrisposte;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento e/o delle clausole del patto di sussidiarietà;
- l) la rinuncia da parte di tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione a formulare qualsiasi richiesta di risarcimento di eventuali danni riportati a causa o durante la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione;
- m) le clausole di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento e/o della clausole del patto di sussidiarietà, con previsione degli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, tra cui gli eventuali diritti riservati agli autori di opere dell'ingegno, la riconsegna di eventuale attrezzatura del Comune utilizzata per realizzare gli interventi ed ogni altro effetto di rilievo;
- n) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e la polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi oggetto del patto di sussidiarietà;
- o) le misure di pubblicità del patto di sussidiarietà, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico delle attività di collaborazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati ottenuti dalla collaborazione tra Amministrazione e cittadini;

- p) l'accettazione espressa delle norme contenute del presente regolamento;
- q) bozza dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), qualora siano i soggetti proponenti la collaborazione.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Per gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni individuati dal Titolo II del presente regolamento, le funzioni di competenza del Responsabile del procedimento sono svolte dal Responsabile dell'Area di riferimento o dal funzionario da questi individuato.
2. Il Responsabile del procedimento esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di verifica, controllo ed eventuale sospensione relativamente alle azioni di intervento, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.
3. Il Responsabile del procedimento potrà accertare, mediante colloquio, le capacità operative e collaborative dei cittadini attivi proponenti o comunque coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al Titolo II del presente regolamento, contribuendo alle indicazioni operative presentate nella proposta di collaborazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, compatibilmente con il cronoprogramma inserito nelle medesime.
4. Qualora la natura dell'intervento lo richieda, il Responsabile del procedimento attiverà le idonee procedure di collaudo, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia in quanto applicabili.

TITOLO IV – LABORATORIO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Art. 16 – Laboratorio per la cittadinanza attiva, composizione

1. Il Laboratorio per la cittadinanza attiva si costituisce e compone, su base volontaria, come gruppo di lavoro con funzioni di promozione, consultazione e concertazione per l'attuazione delle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, in conformità alle previsioni di cui al presente regolamento.
2. Più precisamente, il Laboratorio per la cittadinanza attiva è il luogo fisico ove svolgere, su base gratuita e volontaria, in forma permanente, promuovendo il dialogo tra Amministrazione e cittadini, gli incontri deputati a favorire i processi di partecipazione, le consultazioni, il libero confronto, lo scambio di idee e conoscenze reciproche, i tavoli relativi ai singoli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città.
3. Possono partecipare al Laboratorio per la cittadinanza attiva, con adesione volontaria e consapevole, tutti i cittadini, senza limiti, utilizzando la modulistica predisposta a tal fine dalla competente struttura comunale individuata ai sensi dell'art. 11, c. 3 e resa disponibile nello spazio web dedicato.

Art. 17 – Laboratorio per la cittadinanza attiva, funzionamento

1. Il Laboratorio per la cittadinanza attiva approverà un regolamento per il suo funzionamento ed organizzazione, da sottoporre all'approvazione della cittadinanza, ed eleggerà un comitato esecutivo che potrà rapportarsi direttamente con il Comune.
2. Il regolamento per il funzionamento del Laboratorio per la cittadinanza attiva dovrà, in ogni caso, stabilire dei criteri operativi utili ad interessare e recepire in senso significativo le esigenze dei diversi ambiti territoriali, sociali e culturali presenti nel tessuto della città, anche in considerazione delle azioni programmatiche previste dal Comune.

3. La durata del comitato esecutivo di cui al comma 4 del presente articolo verrà fissata nel regolamento sul funzionamento del Laboratorio per la cittadinanza attiva, con una durata massima di anni 2 (due), con possibilità di rielezione.

4. Il comitato esecutivo si impegna a convocare, in seduta aperta alla cittadinanza, delle riunioni presso il Laboratorio per la cittadinanza attiva ogni qualvolta vi siano proposte da esaminare o azioni da intraprendere per l'attuazione delle azioni di sussidiarietà orizzontale di cui al presente regolamento. Devono, comunque, prevedersi, almeno due convocazioni annue.

5. L'Amministrazione individuerà i locali, nonché le modalità di accesso e di gestione dei medesimi, deputati alle attività del Laboratorio per la cittadinanza attiva, anche mediante l'approvazione di apposito regolamento.

TITOLO V – FORMAZIONE

Art. 18 – Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento per orientare e sostenere le azioni necessarie allo sviluppo degli interventi di sussidiarietà orizzontale.

2. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della collettività e liberamente offerte, al fine di trasferire conoscenze e metodologie utili alla cooperazione per la cura condivisa dei beni comuni.

Art. 19 – Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole, di ogni ordine e grado, per la diffusione ed il radicamento delle azioni di collaborazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, cooperando all'organizzazione di interventi formativi a ciò finalizzati.

2. I patti di sussidiarietà possono prevedere l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni della città valutabili ai fini della maturazione dei crediti curricolari.

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

Art. 20 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di sussidiarietà di cui all'art. 14 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di sussidiarietà di cui all'art. 14 del presente regolamento si considerano intese alla più ampia valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dalla vigente normativa.

Art. 21 – Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. In via ordinaria, l'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.
3. Il patto di sussidiarietà può prevedere la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento.

Art. 22 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini attivi ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 23 – Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o valorizzazione dei beni comuni della città che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di sussidiarietà può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva ed alla realizzazione della proposta.

Art. 24 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso dei costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei patti di sussidiarietà di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di sussidiarietà individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 25 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art. 26 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. A seguito della positiva attuazione delle azioni previste nei patti di sussidiarietà, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può essere previsto nei patti medesimi di provvedere a forme di pubblicità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi appositamente dedicati all'interno degli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 27 – Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

TITOLO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E MISURE DI VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 28 – Comunicazione attiva

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nello spazio web il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
- d) rendere visibili e trasparenti le buone pratiche e la diffusione dei risultati ottenuti.

Art. 29 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini attivi ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di sussidiarietà.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti requisiti:
 - a) *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) *periodicità*: le rendicontazioni delle attività e contabili devono essere redatte alla scadenza del patto di sussidiarietà, che può, altresì, prevedere delle rendicontazioni intermedie;
 - d) *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione, con indicazione di dettagliati elementi quantitativi e qualitativi;
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati in modo chiaro. A tal fine il Comune sollecita i cittadini attivi ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa rendere la lettura della rendicontazione immediata ed agevolmente fruibile.
6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso lo spazio web e l'organizzazione di opportune forme di diffusione dei risultati, con particolare riguardo all'impatto economico, sociale, culturale ed ambientale ottenuto sul territorio dalle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni della città.
7. Qualora la rendicontazione sia sprovvista dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo o sia affetta da gravi irregolarità, il Comune può rifiutare l'erogazione di ogni eventuale contributo previsto o disporre la restituzione di quanto anticipato.

TITOLO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 30 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui verranno effettuati gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città a cui partecipino operativamente più cittadini attivi, va individuato, tra i cittadini medesimi, un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le forme di collaborazione regolano le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. A tal fine il Comune potrà, nei limiti di competenza, fornire ai cittadini attivi un supporto ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono.

Art. 31 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. I profili di responsabilità relativi agli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città dovranno essere puntualmente regolati in sede di definizione dei rapporti di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di sussidiarietà o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un apposito Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA'

(Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva)

In conformità a quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva*, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____,

il sottoscritto/i:

Nome e Cognome/Denominazione dell'associazione _____,

residente/i/con sede in _____, Via _____,

n. _____, CAP _____, C.F. _____

Contatti:

recapito telefonico _____

e-mail _____

in qualità di soggetto/i proponente/i, presenta/no una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, come di seguito illustrata:

1) Ambito/i di intervento (indicare uno o più):

- ☐ Ambiente e sua salubrità;
- ☐ Gestione di edifici e spazi pubblici/privati ad uso pubblico;
- ☐ Trasporti pubblici e mobilità sostenibile;
- ☐ Salute e qualità della vita;
- ☐ Attività sociali;
- ☐ Partecipazione e aggregazione;
- ☐ Educazione alla cittadinanza ed alla legalità;
- ☐ Sviluppo sostenibile;
- ☐ Cultura, sport e tempo libero;
- ☐ Valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio;
- ☐ Opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale (arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici, strutture, altro);
- ☐ Altro (specificare) _____

2) Descrizione illustrativa dell'intervento e sue motivazioni:

3) Obiettivi:

4) Utenti/destinatari:

5) Risorse umane, strumentali ed economiche necessarie alla realizzazione dell'intervento:

6) Sostenibilità nel tempo dei risultati dell'intervento (loro replicabilità):

7) Tempi e modalità di realizzazione dell'intervento:

8) Eventuale indicazione di:

- a) Professionalità coinvolte: _____
- b) Fonti di finanziamento: _____
- c) Tavole grafiche (in allegato).

La proposta di collaborazione dovrà essere presentata con procedura telematica all'indirizzo: _____ oppure a mano o per posta presso lo sportello di protocollo di Palazzo Barbieri in Piazza Bra 1, 37121 Verona.

Qualora la presente proposta di collaborazione trovi avvio, l'intervento di cura e valorizzazione verrà disciplinato con un patto di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 14 del *Regolamento* di cui sopra, integralmente richiamato.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione sulla proposta di collaborazione presentata, attraverso la pagina web istituzionale e gli altri mezzi a tal fine previsti, ivi incluso l'invio della proposta alle Circoscrizioni interessate.

Verrà previsto un tempo congruo di pubblicazione della presente proposta al fine di acquisire le osservazioni di tutti i cittadini interessati ed ogni contributo od apporto utile a far emergere gli interessi coinvolti, nonché gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima.

Verranno resi noti, ai recapiti ivi indicati, gli Uffici comunali coinvolti per competenza, i tempi istruttori necessari per la valutazione della proposta, tenuto conto della complessità della stessa e degli elementi conoscitivi forniti, nonché ogni altra comunicazione di rilievo.

Nel caso vi siano più proposte di collaborazioni riguardanti lo stesso bene comune, tra esse non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere verrà effettuata attraverso procedure di tipo partecipativo.

Per ogni informazione sulla presente proposta è possibile consultare la pagina web: _____

e scrivere all'indirizzo mail: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Firmato (il/i soggetto/i proponente/i) _____

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE DEI BENI COMUNI DELLA CITTÀ'

(Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva)

In conformità a quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva*, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____,

il sottoscritto:

Nome e Cognome _____,

residente in _____, Via _____,

n. _____, CAP _____, C.F. _____

Contatti:

recapito telefonico _____

e-mail _____,

in qualità di soggetto proponente, presenta una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura occasionale dei beni comuni della città, come di seguito illustrata.

1) Ambito/i di intervento (indicare uno o più):

- ☒ Riparazione, ripristino, sostituzione di elementi di uso quotidiano di rilievo minore presenti in aree pubbliche, in edifici o in strutture di proprietà comunale;
- ☒ Tinteggiatura di locali, infissi ed elementi di arredo di proprietà comunale, con l'esclusione di lavori in alta quota;
- ☒ Interventi di giardinaggio su aiuole ed altre aree di verde pubblico (lavorazione di terreni, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, taglio, potatura ed altre cure colturali, ecc.);
- ☒ Interventi di pulizia nelle aree indicate nei punti che precedono;
- ☒ Altro (specificare) _____

2) Descrizione illustrativa dell'intervento e sue motivazioni:

3) Obiettivi:

4) Utenti/destinatari:

5) Risorse umane, strumentali ed economiche necessarie alla realizzazione dell'intervento:

6) Sostenibilità nel tempo dei risultati dell'intervento (loro replicabilità):

7) Tempi e modalità di realizzazione dell'intervento:

La proposta di collaborazione dovrà essere presentata con procedura telematica all'indirizzo: _____ oppure a mano o per posta presso lo sportello di protocollo di Palazzo Barbieri in Piazza Bra 1, 37121 Verona.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione sulla proposta di collaborazione presentata, mediante la pagina web istituzionale e gli altri mezzi a tal fine previsti, ivi incluso l'invio della proposta alle Circoscrizioni interessate.

Verrà previsto un tempo congruo di pubblicazione della presente proposta al fine di acquisire le osservazioni di tutti i cittadini interessati ed ogni contributo od apporto utile a far emergere gli interessi coinvolti, nonché gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima.

Verranno resi noti, ai recapiti ivi indicati, gli Uffici comunali coinvolti per competenza, i tempi istruttori necessari per la valutazione della proposta, tenuto conto della complessità della stessa e degli elementi conoscitivi forniti, nonché ogni altra comunicazione di rilievo.

L'attuazione dell'intervento proposto dovrà necessariamente avvenire secondo le direttive e le istruzioni dei competenti Uffici comunali, che ne garantiscono il coordinamento, il controllo e la supervisione.

Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si rimanda integralmente al contenuto del *Regolamento* di cui sopra.

Nel caso vi siano più proposte di collaborazioni riguardanti lo stesso bene comune, tra esse non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere verrà effettuata attraverso procedure di tipo partecipativo.

Per ogni informazione sulla presente proposta è possibile consultare la pagina web: _____

e scrivere all'indirizzo mail: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Firmato (il/i soggetto/i proponente/i) _____